## Compendio dei rischi connessi al ruolo del Direttore di filiale o al Responsabile di Ufficio ai fini Antiriciclaggio segnalazione operazione sospetta -

È importante conoscere che Il "vostro" sindacato vi mette a disposizione mediante l'accesso al link: <a href="http://www.fabintesasanpaolo.eu">http://www.fabintesasanpaolo.eu</a>, alla sezione "sportello normativa" la possibilità semplice e molto rapida per poter rivolgere domande ed esprimere i vostri dubbi in merito alla specifica materia antiriciclaggio. Un esperto antiriciclaggio vi fornirà la risposta nel più breve tempo possibile.

Gli esempi contenuti in questo compendio/raccolta sono stati ricostruiti al fine di agevolarvi –anche se ovviamente non in modo esaustivo – sulla delicata materia di esclusiva competenza del Responsabile di 1° livello per l'inoltro della segnalazione di operazione sospetta all'Ufficio antiriciclaggio segnalazione operazioni sospette.

Pensiamo che quanto segue vi possa realmente servire per non commettere errori, e omissioni per le quali potreste essere chiamati a risponderne personalmente.

Di seguito per comodità di consultazione alleghiamo il link del portale specifico della Banca D'Italia sulle operazioni sospette. In fondo alla pagina troviamo la sezione "comunicati e documentazione di supporto" vi segnalo da leggere tra quelli presenti il comunicato "Segnalazioni di operazioni sospette: fenomeni"

https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/index.html

mediante il link sottostante potrete leggere il documento del 4/5/2011 di bankitalia in merito al contenuto delle segnalazioni di operazione sospette, in particolare si consiglia la lettura dell'art. 4:

 $\frac{https://uif.bancaditalia.it/dotAsset/c4777107\text{-}d15e\text{-}4638\text{-}ae61\text{-}}{625e0807b52c.pdf}$ 





Con l'approvazione del D.lgs. 90/2017 (4 direttiva antiriciclaggio) in vigore dal 4/07/2017 è stato rimodulato tutto l'impianto della legge antiriciclaggio "231/2007" anche le sanzioni hanno subito novità importanti.

Di seguito l'art. 35 della L.90/17 che dispone gli obblighi di segnalazione:

"" I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Prosegue con la definizione del sospetto: Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto"".

Pertanto il legislatore ha disposto che ancor prima di svolgere l'operazione si debba procedere con la segnalazione quando – ovviamente - si è a conoscenza o vi appare che l'operazione sia sospetta.

Infatti il comma 2 dell'art. 35 L.90/17 prevede: In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, <u>i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.</u> Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere

rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

Vi segnaliamo l'obbligo posto dal 2° comma dell'art. 36 che prevede: "Il<u>responsabile della dipendenza</u>, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, <u>ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione</u> o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato""

Importante passaggio del legislatore è di considerare colpevole l'azienda SE NON ADEMPIE a salvaguardare l'identità del "segnalante" (il direttore o il responsabile dell'Ufficio) così come disposto dall'art. 38 comma uno: "Art. 38 (*Tutela del segnalante*). — 1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione"".

Cosa fare e cosa NON fare

<u>Una cosa da NON fare è quella di violare l'art. 39 comma uno della L.90/2017</u> che prevede espressamente: "" Art. 39 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette). — 1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, <u>di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi</u> dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o

dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo""



SI RACCOMANDA DI NON FORNIRE MAI ALCUNA INDICAZIONE SE SI È EFFETTUATA LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA AL CLIENTE, E A CHIUNQUE SIA CONSIDERATO "TERZO". IN TAL SENSO UN AUTOREVOLE GIURISTA HA FORNITO INDICAZIONE DI SEGUITO ESPRESSE: "QUALSIASI UFFICIO DELLA BANCA CHE NON SIA COINVOLTO NEL PROCEDIMENTO DELLA LAVORAZIONE DELLA SEGNALAZIONE È DA CONSIDERARSI "TERZO SOGGETTO". PERTANTO SONO TERZI I CREDITI, I CONTROLLI, L'INTERNAL AUDITING, SOLO L'UFFICIO SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE -AML - O IL DELEGATO AZIENDALE SOS È CONSIDERATO PARTE DEL PROCEDIMENTO E PERTANTO LEGITTIMATO AD OTTENERE QUALSIASI INFORMAZIONE CHE GLI NECESSITI AL FINE DI UNA VALUTAZIONE DELLA PRATICA CHE AVETE APERTO.

## <u>Fate attenzione in quanto la violazione dell'art.39 (divieto di comunicazione al</u> cliente e a terzi) è la seguente:

art. 55 L. 90/17 – comma 4. "Salvo che il fatto <u>costituisca più grave reato</u>, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con **l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.** 

## Domande e risposte

Una domanda ricorrente che alcuni Direttori pongono è: cosa mi può capitare....se non inoltro la segnalazione di operazione sospetta??

Il legislatore rispetto al passato ha introdotto una definizione molto semplice: Art. 58 (Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette). —

1. <u>Salvo che il fatto costituisca reato</u>, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, <u>si applica una sanzione</u> amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

Consideriamo comunque che nell'ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica una sanzione amministrativa da  $\in$  30.000 a 300.000

## **Integrano invece reato:**

a) la violazione del divieto di comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione: è previsto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro.

di seguito la circolare con aspetti di chiarimenti sulle sanzioni per omessa SoS da pagina 3 alla 9:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\_it/prevenzione\_reati\_fin\_anziari/normativa/circolare\_d.lgs.\_90\_17\_6\_luglio\_ore\_15.pdf

Per gli esempi vi rimandiamo al manuale AML per direttori presente nelle GUIDE DELLA FABI dove sono descritti alcuni esempi di operazioni/comportamenti ai fini di una segnalazione di operatività anomala/sospetta.

Buon lavoro

Gabriele Falcomer \*

\* Docente antiriciclaggio accreditato all'accademia dei formatori del Gruppo Intesa Sanpaolo, associato ad A.I.R.A. - associazione italiana responsabili antiriciclaggio - specialista antiriciclaggio sportello normativa e dirigente sindacale provinciale SAB Milano FABI.